

TESTO IN VIGORE	TESTO CON MODIFICHE
CAPO III INUMAZIONI	
<p style="text-align: center;">Art. 24</p> <p>1. Nelle sepolture comuni si ripongono, quando non venga richiesta altra destinazione:</p> <p>a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture private o loculi.</p> <p>b) i cadaveri delle persone morte fuori dal comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture private o loculi.</p> <p>2. Possono inoltre essere inumate nel campo comune anche le persone la cui ultima residenza sia stata trasferita dal Comune di Cerano ad altro Comune a seguito di ricovero in istituto di assistenza.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 24</p> <p>1. Nelle sepolture comuni si ripongono, quando non venga richiesta altra destinazione:</p> <p>a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture private o loculi.</p> <p>b) i cadaveri delle persone morte fuori dal comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture private o loculi.</p> <p>c) i feti nati morti in età gestionale compresa tra le 20 e le 28 settimane e i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane di cui all'art. 7 del DPR 285/90, di genitori residenti nel Comune.</p> <p>2. Possono inoltre essere inumate nel campo comune anche le persone la cui ultima residenza sia stata trasferita dal Comune di Cerano ad altro Comune a seguito di ricovero in istituto di assistenza.</p>
CAPO IV TUMULAZIONI (Sepolture private)	
<p style="text-align: center;">Art. 37</p> <p>Le concessioni cimiteriali di aree, loculi, ossari, nicchie per urne cinerarie, cappelle, tombe di famiglia, possono essere concesse a:</p> <p>a) persone residenti in vita nel Comune di Cerano;</p> <p>b) persone la cui ultima residenza sia stata trasferita dal Comune di Cerano al altro Comune a seguito di ricovero in istituto di assistenza, purché prive del diritto di sepoltura nel nuovo Comune di residenza anagrafica;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 37</p> <p>Le concessioni cimiteriali di aree, loculi, ossari, nicchie per urne cinerarie, cappelle, tombe di famiglia, possono essere concesse a per la tumulazione di:</p> <p>a) persone residenti in vita nel Comune di Cerano;</p> <p>b) persone la cui ultima residenza sia stata trasferita dal Comune di Cerano al altro Comune a seguito di ricovero in istituto di assistenza, purché prive del diritto di sepoltura nel nuovo Comune di residenza anagrafica;</p> <p>c) persone che abbiano risieduto per almeno 20 anni continuativi nel Comune di Cerano, anche se non più residenti al momento del decesso.</p> <p>Le nicchie per urne cinerarie e gli ossari</p>

	<p>possono essere concessi per la tumulazione delle ceneri di feti nati morti in età gestazionale compresa tra le 20 e le 28 settimane e delle ceneri dei prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane di cui all'art. 7 del DPR 285/90, di genitori residenti o che abbiano risieduto per almeno 20 anni continuativi nel Comune di Cerano.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 38</p> <p>1. Gli aventi diritto alla tumulazione in cappelle o tombe di famiglia fino a capienza dei posti sono: -il concessionario -i parenti del concessionario in linea retta e collaterale fino al VI (sesto) grado -il coniuge del concessionario -gli affini del concessionario in linea retta e collaterale fino al II (secondo) grado. 2. Il diritto d'uso delle sepolture concesse ad enti, corporazioni e fondazioni è riservato alle persone regolarmente iscritte ad esse e fino al completamento della capienza del sepolcro.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 38</p> <p>1. Gli aventi diritto alla tumulazione in cappelle o tombe di famiglia fino a capienza dei posti sono: -il concessionario -i parenti del concessionario in linea retta e collaterale fino al VI (sesto) grado -il coniuge del concessionario -i coniugi dei discendenti in linea retta del concessionario -gli affini del concessionario in linea retta e collaterale fino al II (secondo) grado. -gli affini dei discendenti diretti di primo grado del concessionario in linea retta e collaterale fino al II (secondo) grado, in caso di morte del concessionario. -gli affini dei discendenti diretti di secondo grado del concessionario in linea retta e collaterale fino al II (secondo grado) in caso di morte dei discendenti diretti di primo grado del concessionario e così di seguito in caso di morte dei discendenti del concessionario. 2. Il diritto d'uso delle sepolture concesse ad enti, corporazioni e fondazioni è riservato alle persone regolarmente iscritte ad esse e fino al completamento della capienza del sepolcro.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 41</p> <p>1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. 2.E' ammessa la rinuncia alla concessione nel caso di trasferimento della salma o dei resti mortali in altro Comune o in caso di motivate esigenze.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 41</p> <p>1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. 2.E' ammessa la rinuncia alla concessione nel caso di trasferimento della salma o dei resti mortali in altro Comune o in caso di motivate esigenze.</p>

<p>3. La rinuncia alla concessione avviene per dichiarazione espressa del concessionario o di tutti i suoi eredi, previo svuotamento della sepoltura medesima.</p> <p>4. Nel caso di rinuncia alla concessione di loculi, ossari, nicchie per urne cinerarie, cappelle, tombe di famiglia la somma rimborsata sarà determinata dalla Giunta Comunale in relazione a ciascun blocco unitario di loculi o cappelle o tombe di famiglia, sulla base di criteri oggettivi indicati di volta in volta nel provvedimento. Per situazioni relative a tombe di famiglia di particolare pregio, il Comune si riserva la facoltà di avvalersi di perizia estimativa per determinare la somma da rimborsare.</p> <p>5. I manufatti che rientreranno nella piena disponibilità del Comune potranno essere oggetto di nuova concessione.</p> <p>6. In osservanza all'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990, a fronte di abbandono del manufatto dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e, comunque, per inadempienza ai doveri di manutenzione, il provvedimento di revoca è notificato agli interessati i quali potranno ricorrere in base alle normative vigenti. Qualora gli interessati non fossero reperibili il provvedimento di revoca è preceduto da un avviso posto sul manufatto ed affisso all'Albo all'ingresso del Cimitero nonché all'Albo Pretorio comunale. Trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione dell'avviso si procederà alla revoca della concessione.</p>	<p>3. La rinuncia alla concessione avviene per dichiarazione espressa del concessionario o in mancanza di tutti i suoi discendenti diretti (incluso il coniuge eventualmente, che non è discendente) previo svuotamento della sepoltura medesima.</p> <p>4. Nel caso di rinuncia alla concessione di loculi, ossari, nicchie per urne cinerarie, cappelle, tombe di famiglia la somma rimborsata sarà determinata dalla Giunta Comunale in relazione a ciascun blocco unitario di loculi o cappelle o tombe di famiglia, sulla base di criteri oggettivi indicati di volta in volta nel provvedimento. Per situazioni relative a tombe di famiglia di particolare pregio, il Comune si riserva la facoltà di avvalersi di perizia estimativa per determinare la somma da rimborsare.</p> <p>5. I manufatti che rientreranno nella piena disponibilità del Comune potranno essere oggetto di nuova concessione.</p> <p>6. In osservanza all'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990, a fronte di abbandono del manufatto dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e, comunque, per inadempienza ai doveri di manutenzione, il provvedimento di revoca è notificato agli interessati i quali potranno ricorrere in base alle normative vigenti. Qualora gli interessati non fossero reperibili il provvedimento di revoca è preceduto da un avviso posto sul manufatto ed affisso all'Albo all'ingresso del Cimitero nonché all'Albo Pretorio comunale. Trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione dell'avviso si procederà alla revoca della concessione.</p>
<p style="text-align: center;">Art 42</p> <p>1. I concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.</p> <p>2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trovano applicazione gli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif.; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata anche separatamente da</p>	<p style="text-align: center;">Art 42</p> <p>1. I concessionari di un'unica concessione cimiteriale o in mancanza di tutti i suoi discendenti diretti (incluso il coniuge eventualmente, che non è discendente) possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.</p> <p>2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trovano applicazione gli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445</p>

tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono dichiarare la rinuncia del diritto di sepoltura per se e per i propri aventi causa. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.

4. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio ai sensi dell'art. 2703 del C.C., debitamente registrati e depositati agli atti del Comune, i concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

5. Uno o più concessionari di un'unica concessione cimiteriale, solo quando i concessionari originari non sono o erano parenti in linea retta o collaterale di secondo grado, possono retrocedere la loro quota di concessione esclusivamente per intero. In tal caso tale quota è da considerarsi unica, distinta e autonoma rispetto a quella della concessione originaria.

La suddetta quota di concessione viene assegnata ai concessionari rimanenti, in caso di non accettazione potrà essere concessa a terzi applicando, in entrambi i casi, i criteri stabiliti ai sensi del comma 2 del successivo art. 43.

e succ. modif.; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata anche separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono dichiarare la rinuncia del diritto di sepoltura per se e per i propri aventi causa. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.

4. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio ai sensi dell'art. 2703 del C.C., debitamente registrati e depositati agli atti del Comune, i concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

5. Uno o più concessionari **o discendenti diretti** di un'unica concessione cimiteriale, solo quando i concessionari originari non sono o erano parenti in linea retta o collaterale di secondo grado, possono retrocedere la loro quota di concessione esclusivamente per intero. In tal caso tale quota è da considerarsi unica, distinta e autonoma rispetto a quella della concessione originaria.

La suddetta quota di concessione viene assegnata ai concessionari rimanenti, in caso di non accettazione potrà essere concessa a terzi applicando, in entrambi i casi, i criteri stabiliti ai sensi del comma 2 del successivo art. 43.

Art. 43

1. Le tasse di concessione e riconcessione di loculi, ossari, nicchie per urne cinerarie, cappelle, tombe di famiglia, ecc., vengono determinate con deliberazione della Giunta Comunale.

2. Le nuove concessioni dei manufatti ritornati nella disponibilità del Comune saranno assegnate in base ai criteri stabiliti dal precedente art. 37; l'assegnazione avverrà in base alla disponibilità degli stessi manufatti ed in base all'ordine cronologico di presentazione delle

Art. 43

1. Le **tariffe** di concessione e riconcessione di loculi, ossari, nicchie per urne cinerarie, cappelle, tombe di famiglia, ecc., vengono determinate con deliberazione della Giunta Comunale.

2. Le nuove concessioni dei manufatti ritornati nella disponibilità del Comune saranno assegnate in base ai criteri stabiliti dal precedente art. 37; l'assegnazione avverrà in base alla disponibilità degli stessi manufatti ed in base all'ordine cronologico di presentazione delle

<p>richieste.</p> <p>3 La Giunta comunale può disporre di riservare in tutto o in parte i manufatti rientrati nella disponibilità del Comune per concederli, al momento del decesso, per la tumulazione di:</p> <p>a) persone residenti nel Comune che non sono in possesso di concessione cimiteriale all'interno del Cimitero;</p> <p>b) persone la cui ultima residenza sia stata trasferita dal Comune di Cerano al altro Comune a seguito di ricovero istituto di assistenza;</p> <p>c) casi di emergenza in cui necessariamente la salma deve essere tumulata.</p>	<p>richieste.</p> <p>3 La Giunta comunale può disporre di riservare in tutto o in parte i manufatti rientrati nella disponibilità del Comune per concederli, al momento del decesso, per la tumulazione di:</p> <p>a) persone residenti nel Comune che non sono in possesso di concessione cimiteriale all'interno del Cimitero;</p> <p>b) persone la cui ultima residenza sia stata trasferita dal Comune di Cerano al altro Comune a seguito di ricovero in istituto di assistenza;</p> <p>c) persone che abbiano risieduto per almeno 20 anni continuativi nel Comune di Cerano, anche se non più residenti al momento del decesso.</p> <p>d) casi di emergenza in cui necessariamente la salma deve essere tumulata.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 44</p> <p>1. La concessione si estingue per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, con la soppressione del cimitero o a seguito della liberazione del manufatto da salma o resti, salvo i casi di temporanea liberazione dovuti a cause di forza maggiore.</p> <p>2. Allo scadere del termine se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme o resti, provvede il Comune collocando gli stessi nel campo o ossario comune.</p> <p>3. La concessione può essere rinnovata alle condizioni vigenti al momento del rinnovo mediante formale richiesta.</p> <p>4. In caso di decesso di un concessionario di una sepoltura privata la concessione viene trasmessa per eredità ai discendenti del concessionario deceduto</p>	<p style="text-align: center;">Art. 44</p> <p>1. La concessione si estingue per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, con la soppressione del cimitero o a seguito della liberazione del manufatto da salma o resti, salvo i casi di temporanea liberazione dovuti a cause di forza maggiore.</p> <p>2. Allo scadere del termine se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme o resti, provvede il Comune collocando gli stessi nel campo o ossario comune.</p> <p>3. La concessione può essere rinnovata alle condizioni vigenti al momento del rinnovo mediante formale richiesta.</p> <p>4. In caso di decesso di un concessionario di una sepoltura privata il concessionario rimane il fondatore del sepolcro e sulla base delle relazioni intercorrenti con questo vanno individuate le persone destinate alla sepoltura (titolari dello <i>ius sepulchri</i>), alle quali si trasferiscono gli oneri manutentivi/conservativi del sepolcro.</p>
<p style="text-align: center;">CAPO V ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI</p>	

Art. 52	Art. 52
<p>1. Nei posti salma e nei loculi a disposizione del Comune è consentita la tumulazione provvisoria unicamente di salme di persone residenti in vita nel Comune di Cerano e non concessionarie di altri loculi o tombe di famiglia con posti disponibili. Sono considerate residenti anche le persone residenti nel Comune che hanno trasferito la residenza ad altro Comune a seguito di ricovero in istituto di assistenza. Per poter usufruire della tumulazione provvisoria è necessaria la prenotazione di loculi e/o tombe di famiglia negli ampliamenti previsti all'interno del Cimitero Comunale. La durata massima della tumulazione provvisoria è di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sepoltura, salvo proroga per mancata realizzazione dell'ampliamento del Cimitero, con l'obbligo del trasferimento in sepoltura privata alla scadenza del termine sopra indicato ed alla disponibilità delle nuove sepolture. L'importo per la tumulazione provvisoria da versare è pari alla tariffa annua stabilita dalla Giunta Comunale cui vanno aggiunte le spese fissate per le operazioni cimiteriali necroforiche. Il posto salma o il loculo in cui verrà effettuata la tumulazione provvisoria, sarà stabilito dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.</p>	<p>1. Nei posti salma e nei loculi a disposizione del Comune è consentita la tumulazione provvisoria unicamente di salme di persone residenti in vita nel Comune di Cerano, anche non più residenti purchè abbiano risieduto per almeno 20 anni continuativi e non concessionarie di altri loculi o tombe di famiglia con posti disponibili. Sono considerate residenti anche le persone residenti nel Comune che hanno trasferito la residenza ad altro Comune a seguito di ricovero in istituto di assistenza . Per poter usufruire della tumulazione provvisoria è necessaria la prenotazione di loculi e/o tombe di famiglia negli ampliamenti previsti all'interno del Cimitero Comunale. La durata massima della tumulazione provvisoria è di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sepoltura, salvo proroga per mancata realizzazione dell'ampliamento del Cimitero, con l'obbligo del trasferimento in sepoltura privata alla scadenza del termine sopra indicato ed alla disponibilità delle nuove sepolture. L'importo per la tumulazione provvisoria da versare è pari alla tariffa annua stabilita dalla Giunta Comunale cui vanno aggiunte le spese fissate per le operazioni cimiteriali necroforiche. Il posto salma o il loculo in cui verrà effettuata la tumulazione provvisoria, sarà stabilito dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.</p>

**CAPO VII ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI
E PERSONALE ADDETTO**

Art. 61	Art. 61
<p>1. Il Cimitero comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) un'area destinata ai campi di inumazione; b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie, enti, corporazioni e fondazioni (con spazi e loculi di varia natura); c) un'area destinata a cinerario comune d) una cappella mortuaria - deposito di osservazione; e) un locale per il custode-necroforo; 	<p>1. Il Cimitero comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) un'area destinata ai campi di inumazione; b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie, enti, corporazioni e fondazioni (con spazi e loculi di varia natura); c) un'area destinata a cinerario comune d) una cappella mortuaria - deposito di osservazione; e) un locale per il custode-necroforo;

<p>f) i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;</p> <p>g) un ossario;</p> <p>h) un edificio (colombario) per raccogliere le urne cinerarie.</p>	<p>f) i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;</p> <p>g) un ossario;</p> <p>h) un edificio (colombario) per raccogliere le urne cinerarie o cassette per resti ossei</p>
<p style="text-align: center;">Art. 64</p> <p>Il custode-necroforo è un dipendente del settore Tecnico:</p> <p>a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;</p> <p>b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;</p> <p>c) riceve la comunicazione di sepoltura, verifica il diritto alla sepoltura in base alla concessione cimiteriale degli aventi diritto presso l'incaricato amministrativo se necessario;</p> <p>d) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e riceve la salma;</p> <p>e) assiste e controlla il corretto svolgimento delle operazioni di sepoltura, esumazione, estumulazione, riduzione dei resti mortali, traslazioni qualora il servizio sia svolto da ditta appaltatrice delle operazioni cimiteriali e necroforiche;</p> <p>f) accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano interamente muniti di cassa metallica saldata a norma;</p> <p>g) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel Cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;</p> <p>h) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera di personale comunale coadiuvante;</p> <p>i) impedirà che, senza avviso od</p>	<p style="text-align: center;">Art. 64</p> <p>Il custode-necroforo è un dipendente del settore Tecnico o della ditta appaltatrice del servizio:</p> <p>a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;</p> <p>b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;</p> <p>c) riceve la comunicazione di sepoltura, verifica il diritto alla sepoltura in base alla concessione cimiteriale degli aventi diritto presso l'incaricato amministrativo se necessario;</p> <p>d) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e riceve la salma;</p> <p>e) assiste e controlla il corretto svolgimento delle operazioni di sepoltura, esumazione, estumulazione, riduzione dei resti mortali, traslazioni qualora il servizio sia svolto da ditta appaltatrice delle operazioni cimiteriali e necroforiche;</p> <p>f) accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano interamente muniti di cassa metallica saldata a norma;</p> <p>g) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel Cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;</p> <p>h) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera di personale comunale coadiuvante;</p>

<p>autorizzazione del Comune, vengano asportati dal Cimitero materiali di qualsiasi natura;</p> <p>l) si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera.</p>	<p>i) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal Cimitero materiali di qualsiasi natura;</p> <p>l) si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera.</p>
<p>CAPO VIII NORME DI SERVIZIO</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 68</p> <p>1. Il custode-necroforo, gli inservienti ed i manovali, quando sono nell'esercizio delle loro funzioni, vestiranno la divisa o porteranno i distintivi del Comune e dovranno tenere il contegno decoroso in considerazione della piet� dei defunti e del dolore di familiari</p>	<p style="text-align: center;">Art. 68</p> <p>1. Il custode-necroforo, gli inservienti ed i manovali, quando sono nell'esercizio delle loro funzioni, vestiranno divisa adeguata e dovranno tenere il contegno decoroso in considerazione della piet� dei defunti e del dolore di familiari.</p>